



Aria

Tem  
ambienteArpa in  
regione

arpa ER

Aria in breve

Qualità dell'aria

Report

Temi correlati

Approfondimenti

Ti trovi in : ArpaER / Aria / Approfondimenti / Normativa /

## Normativa

La normativa di riferimento per la tutela della qualità dell'aria affronta la tematica secondo due aspetti fondamentali; da una parte agisce mediante il controllo delle emissioni dalle fonti inquinanti, attraverso limiti di emissione, dall'altra individua gli obiettivi di qualità dell'aria e valuta questa, predisponendone il monitoraggio e fissando standard di qualità, con metodi e criteri comuni, con lo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente nel suo complesso.

Qui di seguito si riportano i principali riferimenti legislativi vigenti in materia.

### Monitoraggio e gestione della qualità dell'aria

La definizione di obiettivi e standard di qualità dell'aria, ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, nonché la valutazione per il monitoraggio del rispetto degli standard ed il raggiungimento degli obiettivi preposti sono indicati nel:

- **D.Lgs. n° 155 del 13/8/2010 e ss. mm. ii. (D.Lgs. n° 250/2012)** in cui trovano attuazione la **Direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/5/2008**, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e le nuove disposizioni di attuazione nazionale della **Direttiva 2004/107/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/12/2004**, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente. Nello specifico:
  - regola la gestione della qualità dell'aria, per il biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, PM2.5, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, oltre che i suddetti inquinanti della Direttiva 2004/107/Ce, andando per questi a definire i valori limite, valori obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e di allarme, livelli critici, obbligo di concentrazione e obiettivo di riduzione delle esposizioni - vai alla [tabella dei parametri normativi](#);
  - indica, quali strumenti attraverso cui deve essere effettuata la valutazione della qualità dell'aria, la zonizzazione e la classificazione del territorio in zone e agglomerati, la rilevazione ed il monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico, effettuati mediante reti di monitoraggio e l'impiego di tecniche modellistiche, l'inventario delle emissioni e gli scenari emissivi;
  - indica, in caso di superamento dei valori limite, dei livelli critici, dei valori obiettivo, delle soglie di informazione e allarme, le competenze (Regioni, Province autonome, Stato) e le modalità affinché siano intraprese misure, che non comportino costi sproporzionati, necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione per raggiungere gli standard e gli obiettivi (Piani) nonché provvedimenti per informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo;
  - disciplina l'attività di comunicazione di informazioni relative alla qualità dell'aria.
- **D.M. Ambiente 29 novembre 2012** individua sul territorio nazionale stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria (di fondo e non) per inquinanti quali PM2.5, PM10, idrocarburi policiclici aromatici, metalli pesanti, ozono e suoi precursori, previste dal D.Lgs. 155/2010.

La regione Emilia-Romagna ha parallelamente sviluppato una propria disciplina giuridica che è andata ad affiancare e attuare quella nazionale. In particolare, per il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, ha affidato ad ARPA Emilia Romagna la gestione della Rete Regionale della Qualità dell'Aria (**D.G.R. n°1614 del 26/10/2009**, **D.G.R. n° 2278 del 28/12/2009**, **D.G.R. n°10082 del 16/09/2010**) e ha provveduto ad attuare a livello regionale il D.Lgs. 155/2010 attraverso la **D.G.R. n° 2001 del 27/12/2011**, procedendo anche ad una revisione della rete di rilevamento (**Allegato DGR 2001/2011- Revisione del sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria**) e ad operare una nuova suddivisione del territorio in unità sulle quali eseguire la valutazione e applicare le misure gestionali (**Allegato DGR 2001/2011- Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna**).

In seguito al superamento dei valori limite di biossido di azoto e PM10, rispondendo alle esigenze normative pervenute dal D.Lgs. 155/2010, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a chiedere proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite per il Biossido di azoto e per il PM10 (**D.G.R. n° 344 del 14/03/2011**).

Ai fini del risanamento delle qualità dell'aria la Regione Emilia Romagna ha risposto agli adempimenti richiesti anche mediante il programma di interventi attivato dagli Accordi di programma sulla qualità dell'aria fra Regione, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore ai 50000 abitanti, sottoscritti a partire dal 2002 (**D.G.R. n° 988 del 16/7/2012**, **D.P.G.R. n°223 del 13/10/2010**).

### Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono regolate da:

- **D.Lgs. n° 171 del 21/05/2004**, provvedimento che attua quanto previsto dalla **Direttiva 2001/81/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/10/2001** (Direttiva NEC), che prevede la limitazione delle emissioni di sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, stabilendo un sistema di limiti massimi nazionali (tetti) in merito alle emissioni di biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH<sub>3</sub>) da raggiungere entro il 2010;
- **D.Lgs n° 152 del 3/4/2006 e ss. mm. ii. (D.Lgs. 128/2010)** che nella Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera – affronta la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera, attraverso prescrizioni e valori limite relativi ad emissioni generate da determinate attività, impianti e combustibili, riformulando il precedente regime autorizzatorio (dall'ambito di applicazione rimangono esclusi gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti e quelli sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale – AIA, disciplinati da specifica normativa);
- **Direttiva 2010/75/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010** relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento) che riunisce in un solo provvedimento varie direttive in materia, al fine di ridurre le emissioni delle suddette attività nelle diverse matrici ambientali, tra cui l'aria, allargando il sistema Ippc a nuove tipologie di impianti, dando disposizioni di controllo maggiormente stringenti e maggiore importanza alle BAT (Best Available

Techniques);

- **D.Lgs. n° 30 del 13/3/2013** che attua quanto previsto dalla **Direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 23/4/2009**, modificante la precedente Direttiva 2003/87/Ce per il perfezionamento ed estensione del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading) nell'ambito dell'applicazione del Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas ad effetto serra.

Sono poi presenti numerosi provvedimenti e norme di settore riguardanti la regolamentazione di emissioni di taluni inquinanti per specifiche fonti emissive. A livello locale la Regione Emilia Romagna ha emanato diversi provvedimenti legati alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

- **D.G.R. n° 2236 del 28/12/2009** e successive modifiche ed integrazioni (**D.G.R. n° 1769 del 22/11/2010**, **D.G.R. n° 335 del 14/3/2011**, **D.G.R. n° 1496 del 24/10/2011**, **D.G.R. n° 1681 del 21/11/2011**);
- **D.G.R. n° 1497** e **n° 1498** del 24/10/2011.

a cura di: Arpa Emilia-Romagna - ultimo aggiornamento: 10/02/15

Arpa Emilia-Romagna - P.IVA 04290860370

Credits, note legali e privacy



mobile

English introduction

